

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2099)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1967 (V. Stampato n. 2213)

d'iniziativa dei deputati BIANCHI Gerardo, COLLESELLI, SAMMARTINO, CAVALLARI, FABBRI Riccardo, CANESTRARI, MANCINI Antonio e AMADEI Giuseppe

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º marzo 1967*

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, si applicano nel senso che gli impiegati ammessi ai concorsi interni per titoli previsti dallo stesso comma della citata legge, perchè in possesso dei requisiti richiesti, sono tutti da considerarsi idonei.

Gli ammessi ai concorsi di cui alla richiamata legge che non hanno conseguito l'inquadramento, sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto, nel limite dei posti disponibili.